

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018  
108/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL  
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 530/2017/E/EEL)  
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL  
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE  
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009<sup>a</sup> riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 530/2017/E/EEL (di seguito: 530/2017/E/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 530/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 24 agosto 2017 (prot. Autorità 27628 del 25 agosto 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 28 novembre 2017 (prot. Autorità 38985 del 29 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 530/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 530/2017/E/EEL in merito all’assenza di dimostrazione delle modalità con cui gli utenti di dispacciamento titolari di unità non abilitate possano aver inciso sull’aumento del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*) e alle distorsioni create sul mercato per il servizio del dispacciamento proprio dalle condotte degli utenti titolari di unità abilitate nonché alle problematiche

connesse con l'assenza di un sistema di *metering* tempestivo e affidabile, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 530/2017/E/EEL, l'Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
  - i. l'elevata aleatorietà dei prelievi di un'unità in alta tensione ubicata nella zona Centro Sud che risulterebbe confermata anche dalla variabilità della soglia di tolleranza mensile calcolata dall'Autorità sulla base dei dati puntuali trasmessi dalla stessa Società prima dell'adozione del provvedimento prescrittivo;
  - ii. la presenza di sbilanciamenti significativi nei primi mesi del 2015 nella zona Sicilia, in concomitanza con l'acquisizione di nuovi punti di prelievo per i quali non erano disponibili dati storici ai fini dell'attività di programmazione; dopo questa prima fase di apprendimento, gli sbilanciamenti sono infatti rientrati sotto la soglia del 30%;
  - iii. la presenza di elevati sbilanciamenti nelle zone Sardegna e Sud ascrivibili alle ridotte dimensioni del portafoglio; la valorizzazione in termini percentuali degli sbilanciamenti amplificherebbe la reale dimensione dei valori sottostanti che comunque sarebbe del tutto irrilevante per il sistema;
- con riferimento alle unità di produzione, la Società ha, invece, evidenziato:
  - i. l'episodicità del superamento della soglia di tolleranza per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica ubicate nelle zone Centro Sud e Sud (per di più in un periodo temporale che è stato escluso dall'applicazione del provvedimento prescrittivo) nonché per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili nella zona Nord;
  - ii. l'inadeguatezza del criterio applicato dall'Autorità per definire le soglie di tolleranza dell'aggregato relativo alle unità non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, mediando, sulla base della potenza installata delle medesime, le soglie previste per le unità rilevanti della stessa tecnologia; infatti, a detta della Società, le unità non rilevanti non programmabili presenterebbero un margine di errore ben maggiore di ciascuna unità rilevante alimentata dalla medesima fonte: trattandosi di dati aggregati, gli eventuali errori di previsione si possono sommare tra di loro e, essendo espressi in termini percentuali, risentono della dimensione del portafoglio gestito dal singolo utente del dispacciamento;
  - iii. per le unità di produzione cogenerative in assetto SSPC, comprese nel proprio portafoglio, l'assenza di correlazione tra produzione di energia elettrica e carico elettrico, diversamente da quanto ipotizzato

dall'Autorità nell'Allegato B della deliberazione 530/2017/E/EEL; la Società ha pertanto suggerito di applicare alle immissioni di tali impianti la stessa metodologia statistica adottata per tener conto della variabilità dei prelievi dei clienti industriali energivori;

- iv. per le suddette unità, la necessità di tener conto degli eventuali conguagli da parte di Terna per effetto di misure mancanti o errate comunicate dal distributore;
- la Società ha, in generale, contestato la modalità con cui si è tenuto conto di eventuali sbilanciamenti oltre soglia di natura episodica, ovvero associando il giudizio di non diligenza a sbilanciamenti registrati in mesi consecutivi e non, ad esempio, a sbilanciamenti registrati a mesi alterni;
  - infine, la Società ha sottolineato la mancanza di coerenza tra quanto riportato nella deliberazione 530/2017/E/EEL e le modalità di calcolo della prescrizione che farebbero riferimento agli sbilanciamenti rapportati al programma vincolante ai sensi della deliberazione 444/2016/R/EEL.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- quanto sostenuto dalla Società circa l'elevata variabilità delle soglie di tolleranza calcolate applicando la metodologia statistica descritta nell'Allegato B alla deliberazione 530/2017/E/EEL, con riferimento ai prelievi della zona Centro Sud, rileva ai fini della revisione dei criteri di quantificazione della prescrizione come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento;
- non ha, invece, rilevanza quanto segnalato sulla dimensione irrisoria del proprio portafoglio lato unità di consumo; il livello medio di prestazione, infatti, è stato codificato tenendo conto delle performance di programmazione di utenti del dispacciamento aventi portafogli di dimensioni contenute, analoghe a quello detenuto dalla Società; inoltre l'acquisizione di nuovi punti di prelievo non può giustificare significativi errori di programmazione, in quanto trattasi di una normale attività che rientra nelle competenze delle quali deve dotarsi un operatore che intende affacciarsi nel settore della compravendita di energia all'ingrosso;
- per quanto attiene alle unità di produzione cogenerative in assetto SSPC, l'Autorità, in sede di adozione della deliberazione 530/2017/E/EEL, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; il calcolo statistico, in particolare, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;

- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base di elementi forniti dalla Società nonché sulla base di elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l’Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell’effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo, come altresì raccomandato dalla Società stessa: ulteriori dettagli in merito sono riportati nell’Allegato B al presente provvedimento;
- l’aggregazione di più impianti nel medesimo punto di dispacciamento, come previsto dalla regolazione vigente per le unità di produzione non rilevanti, consente di minimizzare gli errori di programmazione su base statistica: quanto sostenuto dalla Società in merito all’inadeguatezza del criterio di calcolo della soglia di tolleranza per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili non può, pertanto, essere accolto;
- la presenza di rettifiche ai dati di misura sono tenute in conto da Terna in sede di definizione delle partite economiche sottese al provvedimento prescrittivo: in particolare saranno soggetti a conguagli solamente i mesi e le unità di produzione e/o consumo per i quali il superamento della soglia di tolleranza specifico per quel mese avviene con riferimento agli ultimi dati disponibili (come rettificati ai sensi del TIS);
- le valutazioni di diligenza compiute dall’Autorità si fondano sul confronto fra le condotte medie tenute sull’intero periodo di indagine e le condotte tenute nei singoli mesi; in linea generale, un superamento della soglia per più mesi consecutivi è considerato non diligente, in quanto indice di una condotta reiterata nel tempo; viceversa il superamento solo per un mese ma non nel precedente o nel successivo, in un contesto di comportamenti mediamente diligenti sul lungo periodo, è considerato fisiologico in quanto potenzialmente ascrivibile ad accidentalità; in ogni caso le condotte della Società non rientrano in situazioni di superamento delle soglie a mesi alterni, ma denotano superamenti reiterati per più mesi consecutivi;
- le modalità di calcolo della prescrizione prevedono il confronto fra lo sbilanciamento effettivo orario di ciascuna unità non abilitata oggetto di prescrizione e la relativa soglia di tolleranza, come riportata nell’Allegato B al presente provvedimento; il riferimento ai criteri della deliberazione 444/2016/R/EEL era da intendersi con riferimento esclusivo al punto 2 di detta deliberazione che prevede proprio valutazioni analoghe a quelle sopra descritte.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- gli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 530/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere

confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 530/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 530/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 530/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 530/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*